



## TRIBUNALE FEDERALE FIPAV COMUNICATO UFFICIALE N° 71 – 30 MAGGIO 2024

Riunione del 29 Maggio 2024

**72.23.24** PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- Sig.ra **DI STEFANO Roberta** n.q. di Dirigente della S.S. PALLAVOLO VERGIATE
- S.S. **PALLAVOLO VERGIATE** in persona del Presidente p.t.

### **IL TRIBUNALE FEDERALE**

Composto da

- Avv. Massimo Rosi           Presidente
- Avv. Antonio Amato       Vice Presidente
- Avv. Andrea Ordine       Componente

si è riunito all'udienza odierna a seguito dell'atto di deferimento della Procura Federale avente n. 71/23-24 pervenuto il giorno 03 Aprile 2024 avente il seguente capo di incolpazione:

- Sodalizio **Pallavolo Vergiate**, per aver, in violazione degli artt. 9, 16 Statuto Fipav, 74 e 75 Reg. Giur. nonché dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, espresso il commento, a mezzo social network (facebook), da parte del suo presidente, subito dopo l'incontro IDM n. 1542 del 28 gennaio 2024 Pallavolo Vergiate/Villa Guardia, risultato lesivo della dignità dell'arbitro;
- Sig.ra **Roberta Di Stefano**, nella qualità di dirigente della Pallavolo Vergiate, per aver, in violazione degli artt. 9, 16 Statuto Fipav, 74 e 75 Reg. Giur. nonché dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, espresso, a mezzo social network (facebook), commenti lesivi della dignità dell'arbitro subito dopo l'incontro IDM n. 1542 del 28 gennaio 2024 Pallavolo Vergiate/Villa Guardia.

Risultavano collegati per la Procura Federale l'Avv. Andrea Gentile. Nessuno risultava collegato per la società mentre era presente la sig.ra Roberta Di Stefano.

Preliminarmente il procuratore chiedeva la correzione dell'errore materiale contenuto nel capo di incolpazione e nel provvedimento di fissazione di udienza nel punto in cui la tesserata Roberta Di Stefano viene indicata come Presidente della società, anziché come tesserata della stessa.





L'incolpata nulla eccepiva e si provvedeva quindi alla cancellazione della qualifica di Presidente della società della sig.ra Di Stefano.

Il Procuratore Federale, dopo illustrazione dell'atto di deferimento, concludeva per la dichiarazione di responsabilità disciplinare degli incolpati proponendo la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi tre a carico della sig.ra Roberta Di Stefano e la multa di euro 300.00 (trecento//00) a carico della società.

il Tribunale, all'esito della predetta udienza, dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.;

### **SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO**

Il presente procedimento è stato incardinato dalla procura a seguito dell'esposto del 2 febbraio 2024 inviato dal Comitato Territoriale di Varese con il quale veniva comunicata la condotta della tesserata Di Stefano che aveva pubblicato sul profilo social facebook un post con il quale si rivolgevano frasi offensive all'indirizzo dell'arbitro che aveva condotto la gara del 28 gennaio 2024, mettendone fra l'altro in dubbio la sua capacità.

Con una memoria inviata alla procura dalla società e dalla Di Stefano, priva di firma, gli incolpati formulavano eccezioni in rito eccepivano che le contestazioni avanzate non violavano la norma di cui all'art. 2 sul Comportamento Sportivo poiché quanto contenuto nel post non era contrario ai principi di lealtà e correttezza.

Nel merito veniva eccepito che il post era stato pubblicato a seguito di una gara tutt'altro che serena.

Gli incolpati riconoscevano poi come inopportuna l'azione compiuta

Il Tribunale presa visione della documentazione e degli atti depositati nel presente procedimento dalla Procura Federale e dagli incolpati

### **OSSERVA**

Ritiene il Tribunale che la responsabilità disciplinare ascritta ad entrambi gli incolpati, nelle rispettive sfere di competenza, sussista e sia pertanto meritevole di adeguata sanzione.

Non vi è dubbio alcuno sulla paternità del post incriminato e sulla titolarità della pagina facebook ove lo stesso è stato pubblicato – presupposti questi risultanti per tabulas e peraltro esplicitamente ammessi nelle difese.

Al di fuori delle sterili osservazioni in rito, il comportamento tenuto dalla Di Stefano e quanto dalla stessa pubblicato ha certamente una portata offensiva tale da ledere la dignità degli ufficiali di gara. L'azione può pertanto definirsi contraria ai principi di lealtà e probità sportiva ed alla sanzione va anche applicata la circostanza aggravante della pubblicazione dei contenuti su un social come





facebook. Ai fini della graduazione della sanzione va comunque tenuto conto anche del comportamento processuale della Di Stefano.

Alla responsabilità della tesserata Di Stefano, segue ex art. 76 Reg. Giur. quella del sodalizio.

Accertata le responsabilità degli incolpati per i fatti loro contestati e ritenuta sussistente l'aggravante contestata (Art. 102 Reg. Giur. lett. F), ritiene il Tribunale che debbano essere irrogate le sanzioni di cui al dispositivo.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale delibera di infliggere:

- A carico della tesserata Roberta Di Stefano la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi tre;
- A carico del sodalizio Pallavolo Vergiate la sanzione della multa di € 200,00 (duecento/00).

Roma, 29 Maggio 2024.

Il Presidente  
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 30 Maggio 2024

